



Vendita on line di stupefacenti: scatta l'istigazione se alla cannabis si allegano le "istruzioni per l'uso"

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 8-19 aprile 2010 n. 15083
(Presidente Zecca; Relatore Romis; Pm - conforme - Salzano; Ric. Pm presso tribunale di Ferrara)

LA MASSIMA

Stupefacenti - Attività illecite - Istigazione al consumo di droga - Vendita di semi di canapa indiana - Configurabilità del reato - Condizioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 82)

È configurabile il reato d'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti nel caso in cui, unitamente ai semi di canapa indiana, si forniscano agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione e gli strumenti idonei alla coltivazione dei semi stessi.

Osserva

Il Pm presso il Tribunale di Ferrara ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città con la quale è stato annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pm nell'ambito del procedimento a carico di (A) indagato per il reato di cui all'art. 82 del Dpr n. 309/90. Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la vendita di semi di canapa indiana, e degli accessori per la coltivazione della sostanza stessa, unitamente a libri e DVD contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti - materiale pubblicizzato anche via Internet - non integrerebbe il reato di cui all'art. 82 Dpr n. 309/90; ad avviso del Tribunale, in tal caso non sarebbe configurabile l'istigazione all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma si tratterebbe di mero orientamento culturale penalmente non rilevante. Il ricorrente denuncia altresì violazione di legge nella parte relativa all'affermazione secondo cui la condotta dell'indagato sarebbe consistita in un'attività preparatoria e preliminare tale da non poter essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie tipica, penalmente sanzionata, della coltivazione o dell'istigazione alla coltivazione.

Il ricorso merita accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio, assolutamente condivisibile, secondo cui è configurabile il reato previsto dall'art. 82 del Dpr n. 309/90 allorché si forniscono agli acquirenti, come nel caso in esame, specifiche informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare le richieste di stupefacente, nonché circa gli strumenti idonei alla coltivazione dei semi stessi (cfr. Sez. 6,

n. 22911 del 23 marzo 2004). Neppure può dirsi che nella concreta fattispecie la condotta di messa in vendita sia stata attuata in forme e modi asettici, senza alcuna particolare attività aggiuntiva che, ad avviso del Tribunale del riesame, sarebbe indispensabile ai fini della configurabilità del reato in argomento: ed invero, l'attività contestata all'indagato veniva svolta anche con modalità divulgative e persuasive con l'unico fine di istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all'uso della stessa. A ciò aggiungasi che il (A) - per di più avvalendosi di uno strumento di comunicazione di massa particolarmente diffusivo, come Internet - pubblicizzava la vendita non solo dei semi di canapa indiana e degli altri accessori idonei alla coltivazione di piante, ma anche di DVD e libri contenenti le spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi stessi per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente. Di tal che, devono ritenersi pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato. Mette poi conto sottolineare che questa stessa Sezione ha avuto già modo di esprimersi nei termini anzidetti, in relazione a ricorsi del Pm del Tribunale di Ferrara avverso ordinanze del Tribunale del riesame della stessa città aventi ad oggetto la medesima questione oggetto del presente ricorso (Sez. 4, n. 26430 del 20/05/2009, Rv. 244503; Sez. 4, n. 23903 del 20/05/2009, Rv. 244222):

orientamento che, dunque, va ribadito anche in questa circostanza.

L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Ferrara che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Ferrara.



L'offerta del "pacchetto completo" supera il confine della pubblicità come libero orientamento culturale

La Corte si discosta dalla decisione del tribunale condividendo la posizione del Pm, secondo cui la condotta, come accertata, era tale da integrare l'istigazione penalmente rilevante

IL COMMENTO DI GIUSEPPE AMATO

La Cassazione interviene in modo convincente su una questione che ha avuto molta attenzione da parte dei mass media: la punibilità o no a titolo di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti (articolo 82 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309) della condotta di chi, avvalendosi di uno strumento di pubblicità particolarmente diffusivo, come Internet, pubblicizza la vendita di semi di canapa indiana, utilizzabili per la coltivazione di piante da stupefacente.

L'inquadramento della questione - Il confine tra il lecito e l'illecito è molto delicato. Occorre, infatti, ben distinguere il fenomeno della mera manifestazione del pensiero (magari espressione di un "orientamento culturale" pienamente legittimo), realizzata attraverso l'attività di pubblicizzazione della vendita di semi, che di per sé non costituisce reato, dalla concreta attività di istigazione alla coltivazione di tali semi, stavolta penalmente rilevante perché idonea a produrre sostanza stupefacente e, quindi, a favorirne l'assunzione.

La vicenda incriminata -

Per cogliere tale confine è di immediato rilievo la vicenda esaminata dalla Corte.

Si contestava all'indagato di aver posto in vendita e pubblicizzato, tramite Internet, non solo dei semi di canapa indiana e degli altri accessori idonei alla coltivazione delle piante, ma anche Dvd e libri contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi stessi per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente.

Il tribunale del riesame aveva annullato la perquisizione e il sequestro dei semi e degli accessori utilizzabili per la coltivazione, sostenendo che non poteva ravvisarsi il reato di istigazione all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trattandosi invece di un «mero orientamento culturale» penalmente rilevante.

Il tribunale del riesame si era attestato evidentemente sulla prima opzione interpretativa, ritenendo che si fosse rimasti nell'ambito di una lecita attività di pubblicizzazione.

La Corte ha invece accolto la prospettazione del pubblico ministero, secondo cui la condotta come accertata si era risolta in una condotta ta-

le da integrare l'istigazione penalmente rilevante.

Una soluzione corretta -


L'impostazione dei giudici di legittimità appare giuridicamente corretta, alla luce della quale risulta la condotta in contestazione.

Perché si abbia condotta punibile, non è certamente necessario dimostrare che l'invito al consumo (qui, della droga ricavabile dalle piante) sia stato effettivamente raccolto, trattandosi di un onere probatorio, non solo, per un verso, difficilmente assolvibile per l'accusa; ma, per altro verso, neppure richiesto dalla struttura della fattispecie incriminatrice dell'istigazione ex articolo 82 del Dpr n. 309 del 1990 (del resto, se l'accusa potesse dimostrare che l'invito fosse stato raccolto, il reato sarebbe configurabile *tout court* nella forma dell'induzione, pure prevista e punita dallo stesso articolo 82).

È invece necessario e sufficiente dimostrare, rifacendosi alla giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi sul reato di cui all'articolo 414 del Cp (si vedano, *ex pluribus*, Corte costituzionale, 4 maggio 1970 n. 65; Corte costituzionale, 5 giugno 1978 n.



Il confine tra lecito e illecito



71; Cassazione, sezione I, 5 novembre 1997, Galeotto), la "concreta pericolosità" della condotta e, quindi, la «concreta idoneità della stessa a provocare l'effettiva utilizzazione di sostanze vietate» (in tema, si veda del resto, proprio sull'articolo 82 del Dpr n. 309 del 1990, sezione VI, 5 marzo 2001, Gobbi; nonché, sezione IV, 23 marzo 2004, D'Angelo, secondo la quale, per la sussistenza del reato *de quo*, non è necessario che debba aversi "l'uso", ma è necessario che la condotta dell'agente, in rapporto al contesto in cui si svolge e al contenuto delle espressioni - verbali, scritte, simboliche - utilizzate, sia "idonea concretamente" a conseguire l'effetto di indur-

re i destinatari delle esortazioni all'uso delle sostanze stupefacenti).

Tale dimostrazione deve essere data rifacendosi a tutte le circostanze del caso concreto, in particolare quelle afferenti al luogo dove si è svolta la condotta e ai destinatari dell'illecito "invito".

Le conseguenze concrete - In questa prospettiva, certo non sarebbe punibile la sola condotta di vendita di semi o la generica pubblicizzazione della vendita. Ma diverso discorso dovrebbe farsi (e in questo senso si è espressa la Cassazione) nella condotta di chi pubblicizzi e venda di semi di cannabis sativa "con indicazioni e consigli" per la re-

lativa coltivazione al fine di far sì che gli acquirenti ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, giacché in tal modo si dà corso ad attività di istigazione, proselitismo e induzione alla coltivazione e diffusione di sostanze droganti (si veda, tribunale dell'Aquila, 20 ottobre 2003, D'Angelo, che ha confermato il decreto di sequestro emesso dal procuratore della Repubblica delle bustine contenenti i semi; il ricorso avverso l'ordinanza è stato rigettato da Cassazione, sezione IV, 23 marzo 2004, D'Angelo; di recente, in senso conforme, sezione IV, 20 maggio 2009, Malerba, e Sezione IV, 20 maggio 2009, Pm in proc. Pesce e altro). ■